

STATUTO MUSIC&ANIMA

1. Costituzione

1. È costituita l'Associazione denominata 'MUSIC&ANIMA'. L'Associazione non ha scopo di lucro.

2. Sede

1. L'associazione ha sede in Albuzzano, via Quasimodo, 9 c. f. 02445500180. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

3. Finalità

L'Associazione ha lo scopo di valorizzare il patrimonio musicale corale, promuovendone la conoscenza e lo sviluppo, e di favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla vita musicale-corale. Ciò soprattutto in un'ottica di educazione permanente dei cittadini sia alla cultura musicale, sia ad una cultura della socializzazione e della partecipazione.

L'Associazione nel rispetto delle finalità di cui sopra, può anche prestarsi all'organizzazione ed al coordinamento di attività nel campo musicale-corale.

4. Attività

Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione si varrà delle prestazioni gratuite dei propri aderenti, ai quali potranno solo essere rimborsate le spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione, secondo i criteri previsti nel regolamento operativo, ad eccezione dei soci con particolari incarichi didattici, organizzativi ed artistici ai quali spetta il compenso stabilito dal Consiglio Direttivo. L'Associazione potrà anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento.

L'Associazione potrà avvalersi della collaborazione di Enti e istituzioni musicali e/o culturali e aderire ad altre organizzazioni aventi finalità uguali o affini alle proprie.

Le finalità istituzionali possono essere perseguite mediante le seguenti attività:

- a. un'attività permanente di didattica e studio strutturata su diversi livelli di esperienza;
- b. l'esecuzione di concerti in Italia e all'Estero;
- c. incisioni discografiche, ricerche e pubblicazioni inerenti la musica corale;
- d. la promozione e l'organizzazione di manifestazioni inerenti la musica corale.

5. Patrimonio ed entrate dell'associazione

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da

parte di enti pubblici e privati, persone fisiche e/o giuridiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito da una donazione ricevuta dall'Associazione culturale 'Saint Spirit Gospel Choir' c.f. 96054470180 che ha sede ad Albuzzano in via Quasimodo, 9 e che consta di:

- una strumentazione tecnica per l'amplificazione del valore di 1970 € circa;
- una SIM Card della compagnia telefonica Vodafone alla quale è attribuito il numero 346 1889494.

3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- del fondo di dotazione iniziale;
- delle quote associative annuali;
- dei proventi realizzati nello svolgimento della sua attività;
- da eventuali donazioni.

4. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota associativa annuale da effettuarsi all'atto dell'adesione e ad ogni rinnovo annuale.

5. I versamenti al fondo di dotazione e le quote associative annuali sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato alla associazione.

6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

6. Associati

1. Fanno parte dell'Associazione coloro che ne sottoscrivono l'Atto Costitutivo nonché tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 14° anno di età la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo o suo strumento delegato.

2. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

7. Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli aderenti all'associazione;
- il presidente del consiglio direttivo;
- il vice presidente del consiglio direttivo;
- il consiglio direttivo;
- il direttore artistico;
- il segretario del consiglio direttivo;
- il tesoriere;
- collegio dei revisori dei conti (eventuale).

8. Assemblea

1. L'assemblea è composta dai fondatori e dai soci dell'associazione.
2. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Essa inoltre:
 - provvede alla nomina del consiglio direttivo e dell'eventuale collegio dei revisori dei conti;
 - delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
 - delibera sulle modifiche al presente statuto;
 - delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
 - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
3. L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci o dal Consiglio Direttivo o dal collegio dei revisori.
4. L'assemblea è convocata secondo le norme vigenti.

8. Consiglio direttivo

1. L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da 5 a 7 membri, compresi il presidente, il vice presidente e il tesoriere.

I membri del consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

2. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Il consiglio direttivo approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione.

9. Presidente

1. Al presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.
2. Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea, il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
4. Il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

10. Vice presidente

1. Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

11. Il Direttore Artistico

Il Direttore Artistico intraprende le iniziative artistiche ritenute maggiormente idonee al conseguimento degli scopi statutari. Formula al Consiglio Direttivo le proposte per il programma annuale delle attività e ne cura l'attuazione; ha diritto al compenso nella misura determinata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

12. Segretario del consiglio direttivo

1. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.
2. Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo, nonché del libro dei soci dell'associazione.

13. libri dell'associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo e dei revisori dei conti nonché il libro dei soci all'associazione.

14. Tesoriere

1. Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

15. Collegio dei revisori dei conti (EVENTUALE)

1. Il collegio dei revisori dei conti si compone di due membri effettivi e di uno supplente.
2. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.
3. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo.
4. I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e del comitato esecutivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

16. Bilancio consuntivo e preventivo

1. Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e preventivo dell'anno in corso da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

17. Avanzi di gestione

1. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare e/o accantonare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

18. Scioglimento

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di impiegare devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

19. Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Pavia.

20. Legge applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Codice civile.